

Imprenditorialità e...

Imprenditoria Femminile L. 215/92 (25.800,00 60-40)

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215
Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)

La legge si prefigge quale scopo precipuo quello di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

In particolare si vuole:

- a. favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- b. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
- c. agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Beneficiari

- a. le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- b. le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Incentivi

Possono essere concessi:

- a. contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché, per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
- b. contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché, per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

In luogo dei contributi si può richiedere di usufruire di crediti di imposta.

Finanziamenti agevolati

Concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni,

ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.

Per i soggetti che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.

Comitato per l'imprenditoria femminile

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione imprenditorialità femminile.

Iniziative delle regioni

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché, le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

§ § §

L.R. 13 Dicembre 1996, n. 51

Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio

Pubblicata sul BUR 27 dicembre 1996, n. 35 (S.O. n. 4).

(aggiornata alla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12)

Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese e società, anche cooperative, di produzione e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio attraverso la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge e/o attraverso l'integrazione, sotto forma di cofinanziamento, di risorse statali, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215. recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e relative disposizioni attuative.

Beneficiari

- a) le società cooperative e le società di persone la cui compagine sociale sia costituita per almeno due terzi da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, le imprese individuali il cui titolare sia donna.

I soggetti beneficiari debbono tra l'altro:

- operare nei settori di competenza regionale;
- essere piccole imprese (meno di 50 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu);
- 25 per cento massimo del capitale deve essere detenuto da una o più imprese che non rispondano alla definizione di piccola impresa e che non siano società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio né investitori istituzionali, a condizione che non esercitino alcun controllo, a meno che il capitale sia disperso in modo tale da rendere impossibile determinare da chi è detenuto.

Spese agevolabili

- a) costituzione della società;
- b) progettazione dell'attività;
- c) formazione specifica delle imprenditrici e delle lavoratrici;
- d) acquisto di macchinari ed impianti, attrezzature ed arredi ad esclusione delle costruzioni ;
- e) locazione degli immobili destinati alla produzione;
- f) acquisto di servizi relativi a: innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, know how, brevetti e licenze, innovazioni e progettazione organizzativa e gestionale, marketing e pubblicità, contenimento del danno ambientale.

Le spese sono agevolate nella seguente misura:

- fino al 20 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti avente sede ed operanti nelle zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- fino al 15 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti aventi sede ed operanti nelle restanti zone.
- b-bis) in alternativa può essere concesso un contributo in conto capitale a titolo di "de minimis", così come definito dalla commissione della comunità europea e pubblicato in GUCE serie c, n. 68 del 6 marzo 1996, e comunque il contributo concedibile non può superare il 50 per cento delle spese ammissibili e la cifra massima di lire 100.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le stesse iniziative da altre leggi statali e regionali.

Modalità di applicazione

Le domande per usufruire dei benefici vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato competente. e devono contenere:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato dalle cooperative e dalle società;
- b) progetto dettagliato dal quale risultino:
 - 1) gli obiettivi da realizzare;
 - 2) le previsioni di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività, suffragate da eventuali ricerche di mercato;
 - 3) il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste con allegate le specifiche tecniche degli investimenti ed i preventivi;
- c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre anni di attività relativi al progetto di cui alla lettera b);
- d) eventuale richiesta di attività di formazione professionale utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla lettera b);
- e) "curriculum vitae" dei soci della cooperativa, della società e dell'impresa;
- f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della società o dell'impresa attestante che non siano state concesse o non siano in corso di concessione analoghe agevolazioni da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici.

L'erogazione dei contributi è effettuata, dietro presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, in tre soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento e la terza al 40 per cento dei contributi concessi.